

PROT. N° 365/04/B

*Alla cortese attenzione di:*

- dott. **Claudio Martini**

Presidente della Giunta della Regione Toscana

- dott.sa **Susanna Cenni**

Assessore al Turismo della Regione Toscana

- dott.sa **Mariella Zoppi**

Assessore alla Cultura della Regione Toscana

- **Consiglio Regionale** della Regione Toscana

## **LORO SEDI**

### **Oggetto: Raccomandazione di ICOM Italia in merito alla distinzione tra le guide turistiche e gli operatori dei servizi didattici ed educativi dei musei**

ICOM, International Council of Museums, è l'organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali impegnata a preservare, ad assicurare la continuità e a comunicare il valore del patrimonio culturale e naturale mondiale, attuale e futuro, materiale e immateriale.

Le finalità statutarie di ICOM sono:

- a) promuovere e sostenere l'istituzione, lo sviluppo e la gestione professionale dei musei;
- b) sviluppare la conoscenza e la comprensione della natura, delle funzioni e del ruolo dei musei al servizio della società e del suo sviluppo;
- c) organizzare la cooperazione e l'aiuto reciproco fra i musei e i professionisti museali nei diversi paesi;
- d) rappresentare, difendere e promuovere gli interessi di tutti i professionisti museali, senza eccezione;
- e) far progredire e diffondere la conoscenza nell'ambito della museologia e delle altre discipline relative alla gestione e alle attività del museo.

**La Giunta esecutiva di ICOM Italia** ha preso atto che in alcune città rappresentanti delle guide turistiche hanno aperto contenziosi nei confronti di amministrazioni proprietarie di musei contestando la legittimità di atti relativi all'utilizzo come operatori dei servizi didattici ed educativi dei musei di personale non provvisto della abilitazione di guida turistica rilasciata dalle Regioni.

Come noto, sono le singole normative regionali a disciplinare l'attività di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico. Pur in presenza di ovvie specificità regionali, nel complesso tali normative:

- attribuiscono la qualifica di guida turistica a chi per attività professionale accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi

archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive;

- prevedono per lo svolgimento di tali attività una licenza di abilitazione rilasciata dalla Regione con differenti modalità;
- individuano alcune tipologie di soggetti che sono esonerati dall'obbligo del possesso dell'abilitazione fra cui coloro che nell'ambito delle proprie funzioni, esercitano attività didattiche e di tutela dei beni culturali.

**La Giunta esecutiva di ICOM Italia** rileva che le funzioni e le attività delle guida turistica non surrogano legalmente dirigenti, funzionari ed operatori di musei e raccolte nel perseguimento delle loro attività istituzionali, ivi comprese quelle attinenti all'illustrazione sia del patrimonio conservato nei loro istituti sia degli ambiti e spazi interni o esterni costituenti il comparto museale o le sue pertinenze.

In tutto il mondo le attività didattiche ed educative dei musei, tra le quali rientrano anche le visite guidate, sono svolte dagli operatori dei servizi educativi, figure professionali che hanno una specifica competenza sulle collezioni del museo, che sono selezionate, formate, istruite e monitorate dai responsabili scientifici dei musei e le cui professionalità ed obiettivi sono ben diversi da quelli delle guide turistiche. Le visite guidate svolte dai musei infatti non si limitano all'attività di "accompagnamento" ed "illustrazione delle attrattive delle opere", ma le collocano in un contesto e in un percorso educativo, spesso articolato in più momenti e in un più ampio progetto divulgativo elaborato dal museo, anche in ordine a programmi connessi o concertati con singoli insegnanti e/o direzioni didattiche o sviluppati per utenze specificatamente interessate a modelli d'approccio al patrimonio culturale non limitati ad una mera illustrazione.

I riferimenti normativi nazionali sono chiari. Nell'atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei Musei (Decreto Ministeriale del 10/5/2001) la funzione didattica viene individuata con riferimento alle figure professionali del Responsabile/operatore di servizi educativi (Tab. 1 – Individuazione figure professionali [Suppl. ord. Alla GU n. 244 del 19/10/2001, pp. 103 e 105]). I requisiti previsti per tali operatori sono: *il diploma di laurea in discipline attinenti la tipologia del museo, specializzazione in pedagogia, comprovata esperienza in campo educativo, corsi di formazione specifici*; ovviamente l'abilitazione di guida turistica non è inclusa tra questi requisiti. Inoltre, nell'Ambito VII del medesimo Decreto Ministeriale, relativo ai *Rapporti del museo con il pubblico e relativi servizi*, è raccomandato l'organizzazione di visite guidate, periodiche o su richiesta, condotte da esperti qualificati; tali visite guidate possono essere organizzate in modo diverso, tanto da personale interno al museo quanto da operatori esterni, sotto il controllo del Servizio educativo proprio del museo.

E' da aggiungere che il Decreto Ministeriale sopra citato permette di ricoprire la posizione di Operatore e finanche quella di Responsabile dei servizi educativi mediante affidamento esterno. Infatti tali attività, promosse dalla direzione del museo, vengono svolte direttamente dal personale del museo o delegate per specifiche funzioni (individuate dalle leggi nazionali d'indirizzo) quali la didattica, a soggetti terzi con procedure di legge. L'attività didattica ed educativa svolta dai musei in fatto si differenzia quindi da quella disciplinata dalle leggi regionali in materia di guida turistica. In diritto l'attività didattica ed educativa museale va ricondotta ai

servizi aggiuntivi normati dell'art. 112 lettera e del T.U. 490/99 e concedibili a terzi, per il loro espletamento, ai sensi del seguente art. 113. Tale norma, che trae origine dal D.L. 433/92 convertito con legge n. 4/1993, viene ora richiamata dall'art. 117, lettera e, del Codice dei Beni Culturali ove si fa espresso riferimento al servizio "di guida e assistenza didattica". Un servizio questo per il quale la legge abilita i concessionari all'attività di guida e assistenza didattica nel museo che il citato Codice (art. 101 lett. a) definisce "una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone Beni Culturali per finalità di educazione e di studio".

Per quanto riguarda le normative regionali relative ai musei, si evidenzia la Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda del 20 dicembre 2002, n. 11643 *Criteri e linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, commi 130-131* (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° supplemento straordinario del 16 gennaio 2003), ove all'Allegato B *Linee guida sui profili professionali degli operatori dei musei e delle raccolte museali* si richiama la figura del responsabile dei servizi educativi e in ordine alle attività si prevede che i musei "garantiscono l'organizzazione di attività educative", fornendo delle stesse un'analitica indicazione di contenuti specifici e strumentali (p. 36). Inoltre la Deliberazione della Giunta Regionale Lombarda del 5 novembre 2004, n. 19262 *Primo riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia* (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 1° supplemento straordinario del 23 novembre 2004), nell'Allegato B *Questioni evidenziate dal processo di riconoscimento e indirizzi regionali*, contiene uno specifico indirizzo regionale sulla distinzione tra le guide turistiche e gli operatori dei servizi didattici ed educativi dei musei.

**La Giunta esecutiva di ICOM Italia** per le ragioni sopra esposte esprime il proprio convinto dissenso rispetto ad ogni iniziativa che possa mettere in discussione la distinzione de iure e de facto tra le professionalità degli operatori dei servizi educativi e didattici dei musei e quelle delle guide turistiche.

**La Giunta esecutiva di ICOM Italia** raccomanda a tutte le amministrazioni di utilizzare per i servizi didattici ed educativi dei musei, siano essi gestiti in forma diretta o indiretta ai sensi dell'art. 115 *Forme di gestione* del Codice dei beni culturali e del paesaggio, personale museale professionalmente qualificato secondo gli indirizzi consolidati a livello internazionale (*ICOM Curricula Guidelines for Museum Professional Development*), nazionali (Decreto Ministeriale del 10 maggio 2001) e regionali.

**La Giunta esecutiva di ICOM Italia** auspica che le Regioni ribadiscano nei propri atti normativi e indirizzi programmatici sia la distinzione tra guide turistiche e operatori dei servizi didattici ed educativi dei musei sia gli specifici profili professionali di tali operatori museali.

**La Giunta esecutiva di ICOM Italia** s'impegna a dare la massima diffusione a questa raccomandazione, anche al fine di suscitare un dibattito di merito sulla questione in oggetto

*La Giunta Esecutiva di ICOM Italia*

Milano, li 10 dicembre 2004